

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SERENO MILLENNIO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SQUILLACE CZ PIAZZA DUOMO

Numero REA: CZ - 161516

Codice fiscale: 02321090793

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2022 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Antonio Andreacchio
NOTAIO

-----**Allegato "B" al Repertorio 95303**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

-----**Art. 1 – Denominazione e sede**-----

È costituita una società cooperativa, denominata: "COOPERATIVA SOCIALE SERENO MILLENNIO". La sede è fissata nel Comune di Squillace (CZ). Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.-----

-----**Art. 2 – Durata**-----

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**-----

-----**Art. 3 - Scopo mutualistico**-----

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei con-

fronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

TITOLO III

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 4 - Scopo sociale

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 5 - Oggetto sociale

La cooperativa con riferimento ai requisiti e all'interesse dei soci ha per oggetto:

- Recupero e salvaguardia dei beni culturali ed ambientali;
- Promozione, organizzazione e realizzazione di seminari, convegni, congressi, mostre e campagne promozionali in genere, con finalità culturali, sociali, scientifiche ed economiche;
- Servizi di gestione diretta o in concessione, mediante convenzione con Enti ed Istituzioni, di musei, monumenti e siti archeologici per la fruizione turistico-culturale e didattica;
- Servizi per la tutela, la valorizzazione, l'incremento e la salvaguardia del patrimonio faunistico, forestale e marittimo-costiero nonché, più in generale, per la tutela dell'ambiente, anche attraverso la gestione di servizi per il mantenimento di parchi, ville e giardini comunali, aree di ristoro, di parcheggio, pic-nic ed impianti vari per le attività ludiche e sportive;
- Gestione, mantenimento e servizi per le biblioteche, centri sociali, sale convegni, sia pubblici che privati;
- Recupero e valorizzazione beni culturali ecclesiastici;
- Gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione di centri sportivi, palestre, centri di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di parcheggio.
- La Cooperativa, inoltre, si propone di organizzare corsi di formazione professionale, di qualificazione per favorire l'inserimento lavorativo dei soci e dei disoccupati in genere, nonché per incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanile e femminile. Si propone, inoltre, di curare la pubblicazione di ricerche e di studi per la diffusione dei principi di solidarietà, cooperazione e partecipazione allo sviluppo civile e culturale della Società locale.
- Richiedere concessioni demaniali per la realizzazione e la gestione, di-

retta o in affidamento convenzionale, di impianti destinati ai servizi turistici, della balneazione e del tempo libero;-----

- Stipulare convenzioni con Enti Pubblici, Società per la gestione in concessione, anche temporanea, di strutture turistiche;-----
- Servizi di trasporto documenti contabili, plichi e corrispondenze, recapito bollette con o senza lettura dei contatori, recapito pacchi a domicilio, agenzia affari generali;-----
- L'assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per conto terzi su commessa di Enti Pubblici, statali, parastatali, locali ed anche privati, l'assunzione di lavori di facchinaggio anche inerenti al trasporto di merci-----
- La progettazione e l'assunzione di servizi di custodia e guardiana, di pulizia e sanificazione ospedaliera, compreso reparti, sale operatorie, ambulatori e camere di degenza-----
- L'assunzione di servizi per il trasporto delle persone.-----
- Servizi di pulizie varie, riguardanti l'ambiente, la città, gli edifici, le strutture produttive, le spiagge, le aree pubbliche,-----
- La progettazione ed assunzione di lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civile ed industriale in edifici pubblici e privati, magazzini, immobili commerciali, strutture ospedaliere, socio sanitarie, scuole, caserme, alberghi, villaggi turistici, aeroporti, stazioni ferroviarie ecc.-----
- La progettazione ed esecuzione di servizi di igiene urbana e servizi di spazzamento manuale e meccanico, lavaggio e disinfezione di strade e cassonetti, di aree pubbliche e private. Servizi per il trattamento, la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti; gestione di impianti di depurazione delle acque reflue; gestione dei servizi acquedottistici; servizi cimiteriali, compresa la gestione in forma diretta o in convenzione dei trasporti funebri, la fornitura di bare, di lapidi, presidi e servizi funerari, fornitura di energia elettrica per le lampade votive e relativa bollettazione;-----
- Lettura contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni,-----
- Servizi di affissione e gestione della pubblicità in genere, indagini demografiche e censimenti; gestione di mense per luoghi di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gestione in concessione delle fornitura di pasti a detenuti o ad altri soggetti (profughi, sfollati, poveri, svantaggiati ecc...); gestione di aree di parcheggio; riscossione delle contravvenzioni, bollette di mora, ecc...;-----
- Gestione servizi inerenti la protezione civile;-----
- Valorizzazione dei prodotti tipici locali e regionali, tramite la promozione e la gestione di punti di commercializzazione;-----
- Realizzare e/o gestire aziende ed attività di qualunque tipo atte a creare possibilità di occupazione lavorativa per i soci e per gli utenti dei servizi della cooperativa;-----
- Promozione ed organizzazione di attività turistico-culturali e ricreative, quali spettacoli teatrali, cinematografici e radiotelevisivi;-----
- Gestione di centri per i servizi all'artigianato tipico, locale e regionale, per la promozione dell'immagine, il marketing, la commercializzazione dei prodotti, la gestione di magazzini;-----

- Acquisizione, manutenzione e gestione di strutture turistiche (alberghi, complessi residenziali, ostelli, villaggi, ristoranti, mense, ecc...), sportive, culturali e del tempo libero;-----
- svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative: Servizio Assistenza domiciliare, Telesoccorso e tele assistenza, Trasporto per soggetti in difficoltà, Reinserimento sociale e lavorativo, Educativa Domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semi residenziali (anche per soggetti con fragilità sociale).-----
- La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381.-----
- La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l' altro, a solo titolo esemplificativo:-----
- La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:-----
- con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;-----
- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili, asili nido;-----
- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;-----
- impianti per l'ippoterapia;-----
- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situazioni di handicap;-----
- realizzazione di comunità alloggio per minori ed interventi a vari livelli (locale regionale, nazionale) per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell' adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97 n. 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;-----
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunità per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;-----
- realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali previsti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;-----
- palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche;-----
- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi au-

siliari di collegamento;-----
- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, asili
infantili e asili nido, centri di accoglienza, case protette, case albergo,
case famiglia, consultori, dormitori, mense e lavanderie ;-----
- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comuni-
cazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne
tecnologie dell'informazione e di telemedicina;-----
- attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolasti-
ca;-----
- attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o
marginalità ed attività di orientamento scolastico;-----
- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero de-
gli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immi-
grati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, cir-
coli culturali e ricreativi;-----
- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà
compresa la gestione delle attività del banco alimentare ed altre forme
affini di solidarietà;-----
- servizio di segretariato sociale;-----
- servizio sociale professionale;-----
- servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regio-
nale;-----
- consulenza ed assistenza per l'elaborazione dei piani socio assistenzia-
li e sanitari;-----
- attività di formazione professionale per operatori sanitari e per utenti;-
- attività di progettazione e di programmazione di servizi per la colletti-
vità sia in campo sanitario sia in ogni altro settore per l'erogazione di
prestazione ai cittadini;-----
- l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di
legge in materia;-----
- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della
condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domici-
liare per malati terminali;-----
- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di
minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a
pene alternative;-----
- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazio-
nale ed internazionale:-----
- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle
cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l'assi-
stenza dei malati psichici e mentali;-----
- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;-----
- la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la redistribuzione
abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate.-----
La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà :-----
- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia di-
sponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;-----
- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed
imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti ;-----
- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e

comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;-----
- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande.-----
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.-----
Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.-----
Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.-----
In relazione agli scopi statuari, la Cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni previste da Leggi regionali, nazionali, comunitarie, con riferimento soprattutto alla normativa riguardante il terzo settore.-----
Considerato che gli spazi operativi delle imprese, delle società e delle cooperative, con l'entrata in vigore della normativa comunitaria, travalicano i confini nazionali, la Cooperativa pone tra i suoi scopi anche quello di partecipare a bandi di gara e ad attività culturali nell'ambito della Comunità Europea, potendo anche collaborare con altri analoghi soggetti della Comunità Europea.-----
Quando sarà richiesta la loro opera e tra i soci non vi sono le necessarie professionalità, la Cooperativa potrà avvalersi di figure professionali esterne di figure professionali esterne, fornite dei requisiti di legge, sia in regime di convenzione che quali soci lavoratori da cooptare e/o soggetti di volontariato.-----

Art. 6 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.-----
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.-----

TITOLO IV

SOCI

Art. 7 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----
1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.-----

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.....

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;.....

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.....

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.....

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.....

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.....

Art. 8 - Categoria speciale di soci.....

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.....

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.....

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.....

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.....

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.....

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.....

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.....

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;.....
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;.....
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.....

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.-----

Art. 9 - Domanda di ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;-----

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;-----

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;-----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 33 e 34 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;-----

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;-----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.-----

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella

domanda di ammissione:.....

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.....

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:.....

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;.....

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;.....

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.....

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.....

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.....

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.....

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.....

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.....

Art. 10 - Obblighi dei soci.....

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:.....

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:.....

- del capitale sottoscritto;.....

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;.....

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;.....

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.....

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:.....

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché

della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;.....

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.....

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:.....

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.....

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.....

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.....

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.....

Art. 11 - Perdita della qualità di socio.....

La qualità di socio si perde:.....

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;.....

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.....

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.....

Art. 12 - Recesso del socio.....

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:.....

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;.....

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;.....

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;.....

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.....

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.....

Il recesso non può essere parziale.....

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.....

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.....

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.....

Art. 13 - Esclusione.....

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:.....

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,--

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;.....

c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;.....

d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sette giorni per adeguarsi;.....

e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro sette giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;.....

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;.....

g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. --

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 14 - Morte del socio.....

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 15 e 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - Rimborso della quota.....

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il

relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispon-
sione degli interessi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono
attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-----
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo
ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli
articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le
successive disposizioni del presente statuto.-----

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- 1). dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
 - a. da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero);-----
 - b. da proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pub-
blici e privati, anche non soci;-----
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo
21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci re-
ceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme ver-
sate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli or-
gani sociali;-----
- 4) dalla riserva straordinaria;-----
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto
per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo pa-
trimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sotto-
scritte.-----

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-
partite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo
scioglimento.-----

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla
redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile.-----

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di pre-
valenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.-----

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale do-
vranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con
il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.-----

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deli-
berazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approva-

zione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.-----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 20 - Ristorni-----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.-----

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.-----

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.-----

Art. 21 - Destinazione dell'utile-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:-----

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;-----
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;-----
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 20;-----
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;-----
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;-----
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.-----

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.---

Art. 22 - Trasferimento delle quote sociali-----

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizio-

ne che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.....
Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.....

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:.....

- a) l'assemblea dei soci;.....
- b) l'organo amministrativo;.....
- c) il collegio dei sindaci se nominato;.....

SEZIONE I - Assemblea

Art. 24 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.....

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.....

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.....

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.....

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.....

Per le decisioni che riguardano:.....

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;.....
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;.....
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,.....

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.....

Art. 25 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministra-

tori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;-----
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;-----
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;-----
4. la modificazione dello statuto;-----
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.-----

Art. 28 - Costituzione dell'assemblea-----

L'assemblea è validamente costituita:-----

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;-----
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.-----

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.-----

Art. 26 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea-----

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13 del presente statuto.-----

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 8 del presente statuto.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.-----

Art. 27 - Presidenza dell'assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.-----

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è

fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.....
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.....

SEZIONE II - Organo amministrativo.....

Art. 28 - Amministratori.....

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.....

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.....

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.....

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.....

Gli Amministratori sono rieleggibili.....

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.....

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.....

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.....

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.....

Art. 29 - Consiglio di amministrazione.....

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.....

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.....

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.....

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.....

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.....

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione

della cooperativa.....

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.....

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.....

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.....

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.....

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.....

Art. 30 - Compensi agli Amministratori.....

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.....

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.....

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.....

Art. 31 - Rappresentanza.....

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.....

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.....

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.....

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.....

Art. 32 - Organo di controllo e revisione legale.....

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.....

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea defini-

re la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.-----
Si applica l'art. 2477 c.c.-----

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art.33 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Art. 34 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie;-----

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.-----

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costitu-

zione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:---

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Art. 39 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

F.to: ZOFREA VINCENZO. ANDREACCHIO ANTONIO Notaio. Vi è sigillo.---